

RIFORMA CARTABIA: LE NOVITÀ INERENTI AL GIUDICE DI PACE E AL NUOVO RITO SEMPLIFICATO

Relatori : Avv. Prof. Raffaella Muroi

Professore associato di Diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Avv. Riccardo Martinoli

Ricercatore - *RTDA* - in Diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Moderatore: Avv. Massimo Palazzi – Ordine Avvocati di Busto Arsizio

Busto Arsizio, 20 gennaio 2023

segreteria@muronilex.it

L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE

**regime transitorio non unitario ma frammentato, neppure
basato su autonomi plessi normativi**

(es. GDP e impugnazioni)



ANALISI

Riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022

Entrata in vigore

Applicazione delle norme	Materia
Procedimenti instaurati dopo il 28.02.2023	Regola generale
Giustizia digitale Procedimenti <u>pendenti e instaurati dal 01.01.2023</u> (Tribunale; Corte Appello e Cassazione) (Gli articoli 196 <i>quater</i> e 196 <i>sexies</i> dis. Att. C.p.c. si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente dal 30.06. 2023)	<u>Cod. proc. civ.</u> • Udienza mediante collegamenti audiovisivi; Artt. 127 e 127 <i>bis</i> c.p.c.; • Deposito note scritte in sostituzione dell'udienza. Art. 127 <i>ter</i> c.p.c.; <u>Disp. att. c.p.c.</u> • Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) art. 196 <i>quater</i>; • Atto redatto in formato elettronico art. 196 <i>quinquies</i>; • Perfezionamento del deposito dell'atto telematico, art. 196 <i>sexies</i> c.p.c. • Estrazione copia cartacea atti telematici, art. 196 <i>septies</i>.

Riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022

Entrata in vigore

Applicazione delle norme	Materia
Sentenze pubblicate a partire dal <u>28.02.2023</u>	Impugnazioni in generale e appello Artt. 323 – 359 c.p.c.
A partire dal <u>01.01.2023</u>	Rinvio pregiudiziale in Cassazione – Art. 363 <i>bis</i> c.p.c.
Giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal <u>01.01.2023</u>	Giudizio di Cassazione Giudizio di Revocazione Art. 360 – Art. 403 c.p.c.; Artt. 133 ss. disp. att. c.p.c. <u>Art. 366 c.p.c. abrogata elezione domicilio in Roma</u> <u>Art. 370 c.p.c. abrogato obbligo notifica controricorso</u>
Giudizi introdotti con ricorso <u>già notificato</u> alla data del 01.01.2023 NO fissata udienza o adunanza in camera di consiglio	Art. 372 c.p.c. Produzione altri doc.; Artt. 375- 380 c.p.c. procedimento avanti alla Corte di Cassazione Art. 380 <i>bis</i> proc. in camera di consiglio Art. 380 <i>ter</i> proc. reg. competenza e giurisdizione.

Riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022

Entrata in vigore

Applicazione delle norme	Materia
<u>28.02.2023</u>	<u>Nuovo rito e competenza GdP</u>
Giustizia digitale Procedimenti <u>pendenti e instaurati</u> dal 01.01.2023 <u>30.06.2023</u> Procedimenti pendenti e instaurati	GdP; Tribunale acque pubbliche • Udienza mediante collegamenti audiovisivi; Artt. 127 e 127 <i>bis</i> c.p.c.; • Deposito note scritte in sostituzione dell'udienza. Art. 127 <i>ter</i> c.p.c. Disp. att. c.p.c. • Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) art. 196 <i>quater</i>; • Atto redatto in formato elettronico art. 196 <i>quinquies</i>; • Perfezionamento del deposito dell'atto telematico, art. 196 <i>sexies</i>; • Estrazione copia cartacea atti telematici, art. 196 <i>septies</i>.

Mediazione: dubbi e profili interpretativi nel regime transitorio

Art. 35 riformato dalla L. 197/2022 (legge di bilancio) ha creato «un ingorgo normativo» (Costantino)

Riforma D.lgs. 28/2010

28.02.2023	30.06.2023
<u>Art. 8 bis:</u> disciplina della mediazione telematica; <u>Art. 11bis:</u> esclusa la responsabilità contabile per i funzionari p.a. che sottoscrivono un accordo conciliativo, salvo il dolo o la colpa grave, «<i>consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti</i>» (art. 1, L. 20/1994). <u>Art. 12 bis:</u> Sanzioni per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione (es. aggravio di spese per la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione; art. 116 c.p.c.). <u>Art. 14:</u> Obblighi del mediatore.	<u>Artt. 5 ss.:</u> condizione di procedibilità della domanda (hp. mediazione obbligatoria; procedimento monitorio; poteri dell'amministratore di condominio); mediazione demandata. <u>Art. 6:</u> durata del procedimento con possibilità di proroga. <u>Artt. 15 bis ss.:</u> Patrocinio a spese dello Stato. <u>Artt. 16 ss.:</u> Organismi di mediazione

Semplificazione dei riti D.lgs. 150/2011

Artt. 1;3 15 – 30: la parola «sommario» è sostituita da
«semplificato»

Artt. 15, 18, 19-*ter*, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28: le
parole «ordinanza» sono sostituite da:
«sentenza»

IL NUOVO RITO SEMPLIFICATO DAVANTI AL TRIBUNALE E AL GDP

**intento di potenziamento della flessibilità e della
celerità del processo di primo grado**

Il nuovo rito semplificato davanti al Tribunale e al GDP

Rapidità e flessibilità

- Rito semplificato di cognizione:
 1. Rito a cognizione piena semplificato ma non a istruttoria deformatizzata;
 2. Nuovo rito «ordinario» («obbligatorio, secondo la relazione illustrativa»);
 3. Applicabile anche davanti al Tribunale in composizione collegiale;
 4. Abrogazione rito sommario di cognizione;
 5. Atto introduttivo è il ricorso;
 6. Esplicitati i termini minimi a comparire quali termini «liberi» (vs procedimento 702 *bis* c.p.c.)

- Giudice di pace:
 1. Ampliamento della competenza solo per valore;
 2. Davanti a Gdp si applica rito semplificato di cognizione, in quanto compatibile

Rito semplificato di cognizione

- ❑ **INSERITO NEL LIBRO II C.P.C.: Artt. 281 *decies* – 281 *terdecies* c.p.c.**
- ❑ **NUOVO RITO GENERALIZZATO**

Idea della riforma: rito «semplificato» la regola; rito ordinario l'eccezione

- ❑ **ABROGAZIONE RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE (ARTT. 702 BIS SS.)**
- ❑ **NUOVO RITO PER LE CONTROVERSIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE**

Nuovo art. 316 c.p.c.: « Davanti al giudice di pace la domanda **si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili**».



Ampliamento della competenza, maggiore formalità nel rito davanti al GDP

Rito semplificato di cognizione

Caratteri:

❑ differenza rispetto all'abrogato rito sommario:

Rito «sommario» *ex* art. 702-*bis* c.p.c. era sommario nel senso di essere deformatizzato e sommario nell'istruzione ma pur sempre a cognizione piena

ordinanza idonea al giudicato

regime di appello però di maggior respiro perché era ammessa prova nuova indispensabile

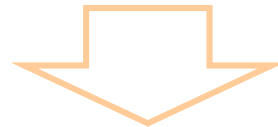


- ❑ Nuovo rito solo «semplificato» rispetto al rito ordinario
- ❑ Deciso non più con ordinanza, ma con sentenza soggetta al regime ordinario delle impugnazioni
- ❑ Flessibilità ma non stretta deformatizzazione del rito
- ❑ Spartiacque fra i due modelli di rito «semplificato» e ordinario è la complessità in concreto della soluzione della/e questione/i di fatto da parte del giudice

Rito semplificato di cognizione

Caratteri:

- ❑ è «**FORMALMENTE**» **FACOLTATIVO** perché rimesso alla libera scelta dell'attore in tutti i casi in cui il Tribunale decida in composizione monocratica
- ❑ È «**FORMALMENTE**» **OBBLIGATORIO** per le cause riservate alla decisione collegiale.
- ❑ Ridotti però i casi di collegialità ex art. 50-bis c.p.c. (vedi)



IN PARTICOLARE, SONO ORA DECISIONI MONOCRATICHE:

- Su impugnativa delibere societarie e azioni responsabilità contro organi sociali;
- Su impugnativa testamenti e riduzione per lesione di legittima;
- Su querela di falso perché abrogato intervento obbligatorio del PM.

[Tribunale giudica in composizione collegiale]

Art. 50-*bis*. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale) **Dopo riforma**

- 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
- 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
- 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

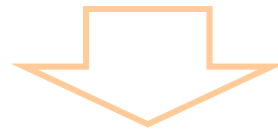
[...]

- 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
- 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

Rito semplificato di cognizione

Caratteri:

- ❑ **IN REALTA' I PRESUPPOSTI PER LA SUA APPLICAZIONE ESIGONO SEMPRE UN VAGLIO IN CONCRETO DELLA LITE DA PARTE DEL GIUDICE, ANCHE COLLEGIALE, CHE PUO' SEMPRE CONVERTIRE IN RITO ORDINARIO**



PER L'ATTORE REGOLA GENERALE E':

- ❑ **vaglio meramente prognostico della complessità della lite ai fini di scegliere il rito semplificato**
- ❑ **tenuto al rito sommario se decisione collegiale, salvo conversione *ex post* da parte del giudice**
- ❑ **Nessun rischio di inammissibilità né di preclusioni maturate, tranne per la prima barriera del convenuto**

Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *decies* c.p.c.: I TRE PRESUPPOSTI ALTERNATIVI

- ❑ **i fatti di causa siano tutti non controversi:** controversia di stretto diritto
- ❑ **quando «la domanda sia fondata su prova documentale o è di pronta soluzione»**

Il riferimento è alla fondatezza della domanda



■ Le questioni di fatto controverse hanno prova documentale o di pronta soluzione
es. fatti costitutivi pacifici o provati in via documentale ed eccezione di prescrizione o di nullità del contratto (eccezioni per natura tendenzialmente «liquide»)
No se eccezione di vizi perché esistenza vizi richiede istruttoria (salvo caso ATP espletata su vizi e quantificazione costo riparazione)

■ Contumacia del convenuto

❑ **Non complessità della lite e dell'istruttoria (costituenda)**

E' una endiadi: Lite non complessa si misura sulle questioni controverse, che deve riflettersi sulla complessità dell'istruttoria
(es. istruttoria si limita ad accertamenti tecnici)

Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *decies* c.p.c.: i tre presupposti alternativi

- ❑ Questi requisiti si vagliano anche rispetto alla domanda riconvenzionale, la cui proposizione può quindi comportare, ma non necessariamente, la conversione. No separazione.
- ❑ No sanzione di inammissibilità, ma mera conversione con ordinanza non impugnabile (cfr. Corte Cost. n. 253/2020, parziale illegittimità art. 702 *bis* dove prevedeva inammissibilità della riconvenzionale)



RESTA COMUNQUE UN POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE

(art. 183-bis c.p.c.: da rito ordinario a semplificato: dubbio che se lite di stretto diritto converta anziché procedere direttamente con decisione 281-sexies c.p.c.)

art. 281 duodecies: da rito semplificato a rito ordinario)

Il rito semplificato dovrebbe diventare la “strada maestra”

Rito ordinario, solo quando il giudice vaglia in positivo la complessità della lite, che non si presta ad una istruzione semplificata.

Rito semplificato di cognizione

**Casi di cumulo di domande soggette a rito semplificato e a rito speciale:
NOVELLATO L'ART. 40 C.P.C.**

Regola: Prevalenza del rito semplificato sul diverso rito speciale applicabile, tranne rito del lavoro che prevale (esclusa la connessione soggettiva per litisconsorzio facoltativo)

«In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo [rito del lavoro, artt. 409 e 442 c.p.c. *n.d.r.*] le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione».



COORDINAMENTO CON d.Lgs. 150/2011

Rito semplificato di cognizione

COORDINAMENTO CON d.Lgs. 150/2011

- ❑ Sostituito per legge il riferimento al rito defunto sommario con rito semplificato
- ❑ Il regime speciale rimane per divieto di conversione e collegialità
- ❑ Per liquidazione onorari avvocati rimangono stessi problemi interpretativi sorti nel regime anteriore, compresa competenza (possibile la Corte App.) e intervento nomofilattico della Cassazione n. 4485/2018 sulla inammissibilità domanda riconvenzionale

Esempio: Liquidazione onorario dei compensi degli avvocati (rito speciale art. 14 D.lgs. 150/2011 ove però sostituzione con rito semplificato ma no conversione e collegialità).

- ❖ Rapporto di connessione: (identità di titolo) fra domanda di condanna al pagamento della spettanza proposta nelle forme semplificate e azione di responsabilità intentata dal Cliente vs il Professionista.
- ❖ Riunione delle cause avanti al giudice della causa principale (responsabilità prof.) o quello preventivamente adito.
- ❖ Si procederà con il rito semplificato (o ordinario se scelto dall'attore) per responsabilità salva conversione e non con quello speciale

Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *undecies* c.p.c.: Forma delle domanda e costituzione delle parti.

Ricorso: deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 **rifformati:**

3-*bis*) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a **condizione di procedibilità**, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

7) con «l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le **decadenze di cui agli articoli 38 e 167**, che la **difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria** in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare **istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**».

- ❑ NUOVA FORMULA DA INSERIRE NEI MODELLI
- ❑ STESSE NUOVE TECNICHE REDAZIONALI PREVISTE PER LA NUOVA FORMA DELL'ATTO DI CITAZIONE

I nn. 3 e 4 funzionali all'individuazione degli elementi oggettivi della d.g.: *petitum*; *causa petendi*

[Tecniche redazionali degli atti]

Art. 121 c.p.c.: Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti

«Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».



- ❑ No «atti romanzo»;
- ❑ Necessaria chiara, precisa e sintetica ricostruzione della situazione di fatto:
- ✓ individuazione di TUTTI i fatti rilevanti negli atti introduttivi
- ✓ Individuazione della *causa petendi*: teoria della sostanziazione

(Cass. 10049/2022: la domanda nel suo nucleo immodificabile va identificata, esclusivamente in base al bene della vita - sia esso la res o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale - ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice)

- ❑ Individuazione del PETITUM

(segue) Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *undecies* c.p.c.

Modalità di vocatio del convenuto

entro 5 gg. dalla designazione (termine ordinatorio) interviene decreto di fissazione di udienza

Il giudice:

- Fissa udienza di comparizione delle parti (**non obbligatoria quella personale**)
- assegna il termine per la **costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza.**



Ricorso e decreto notificati dall'attore al convenuto

Termini ora espressamente «liberi» non minori di 40 giorni tra notifica e udienza
(60 se notifica all'estero)

(segue) Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *undecies* c.p.c. Costituzione del convenuto

Il convenuto si costituisce mediante deposito della «comparsa di risposta»

Legislatore usa terminologia del rito ordinario

Resta un doppio termine per la costituzione

- Tempestiva (almeno 10 gg. prima dell'udienza)
- Tardiva fino all'udienza, fatte salve le decadenze

(segue) Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *undecies* c.p.c. Costituzione del convenuto

- ❑ Confermata prima barriera preclusiva a carico del convenuto dieci giorni prima dell'udienza per:
 - ❖ domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto di rito e di merito
 - ❖ ma anche per chiamata del terzo (sebbene tenore letterale ult. co. sia generico)
- ❑ Onere di mere difese e di «prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda»: onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
- ❑ Facoltativo indicazione mezzi prova e produzione documenti fin nella comparsa dieci giorni prima, **ma vivamente consigliato:**



dibattito su barriera preclusiva all'udienza apertosi per rito sommario rimane aperto
Utile anche per consentire al giudice di vagliare in concreto i presupposti del rito sommario

(segue) Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *undecies* c.p.c. - Chiamata in causa del terzo.

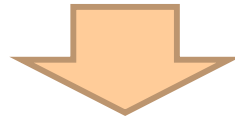
*«Se il convenuto **intende chiamare un terzo** deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza **assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo**. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma».*

- ❑ Non solo terzo garante (c.d. chiamata in manleva), ma anche chiamata per mera comunanza (art. 106 I parte c.p.c.).
- ❑ Si deve ammettere anche intervento del terzo (art. 105 c.p.c.), discussa in seno al 702 *bis* c.p.c.
- ❑ Giudice **deve o può** differire? Potere discrezionale anche a fronte dell'istanza del convenuto (Cfr. Cass. 25886/2020). **No modifica art. 267 c.p.c.**
- Applicazione art. 269 c.p.c.
- Il terzo si costituisce mediante deposito di comparsa di costituzione

(segue) Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *duodecies* c.p.c. Procedimento. Udienza *simile* attuale 183 c.p.c.

- ❑ Il giudice rileva che non sussistono i presupposti applicativi del semplificato anche con riferimento alla domanda riconvenzionale



converte il rito, con ordinanza **NON impugnabile**, fissa udienza 183 c.p.c. (riformato) con termini per le memorie integrative *ex* art. 171 *ter* c.p.c.

- ❑ «Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario»

Errata o impossibile valutazione prognostica dell'attore sulla celerità dell'istruttoria, specie se lite divenuta complessa per domanda riconvenzionale

Resta potere discrezionale del giudice

(segue) Rito semplificato di cognizione

Art. 281 *duodecies* c.p.c. Procedimento. Udienza *simile* attuale 183 c.p.c.

SECONDA BARRIERA PRECLUSIVA:

- ❑ l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (previsione nuova rispetto ad art. 702 *bis* c.p.c.).
- ❑ Alla stessa udienza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. **Termine di decadenza.**
- ❑ **Problema della reconventio reconventionis dell'attore: nessun riferimento normativo alle «domande» ma solo alle eccezioni consequenziali**
- ❑ Giudice può concedere i termini per il deposito di due memorie «integrative».

(segue) Rito semplificato di cognizione

Segue Art. 281 duodecies c.p.c.

2 memorie integrative **Se richiesto e sussiste giustificato motivo.** Vaglio in concreto in termini di utilità da parte del giudice.

Termini perentori: preclusioni sicure

- a) **non superiore a venti giorni** per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (unisce barriere vecchia memoria 183 sesto comma n. 1 e 2 c.p.c.)
- b) **un ulteriore termine non superiore a dieci giorni** per replicare e dedurre prova contraria (ex memoria 183 n. 3).



Apparentemente no strette preclusioni istruttorie all'udienza.

Problema coordinare la mancata formulazione delle istanze istruttorie con la valutazione discrezionale nella concessione dei termini.

CONSIGLIO: PROPORRE ISTANZE ISTRUTTORIE ENTRO L'UDIENZA

(segue) Rito semplificato di cognizione

Segue **Art. 281 *duodecies* c.p.c.** Procedimento. Udienza *fac simile* attuale 183 c.p.c.

« Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione».

Vengono meno i connotati tipici dell'abrogato processo sommario: giudice «procede (–va) nel modo che ritiene più opportuno» «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio».



Semplificato prevede una fase istruttoria disciplinata secondo un calendario del processo. Istruttoria solo più «snella».

Rito semplificato di cognizione

Artt. 281 *terdecies* c.p.c. Decisione.

«Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'art. 281 - *sexies*. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-*bis*. La sentenza è impugnabile nei modi ordinari».

❑ GIUDICE MONOCRATICO

In via «ordinaria»: decisione a seguito di mera discussione orale, previa precisazione delle conclusioni.

30 gg per il deposito della sentenza. No memorie conclusionali.

Problema del doppio rinvio: l'art. 281 *sexies* c.p.c. rinvia anche al 281 *quinquies* che prevede la decisione a seguito di trattazione scritta o mista. Ammissibile nel rito semplificato? Speditezza nella decisione sembra escluderla.

Rito semplificato di cognizione

Artt. 281 *terdecies* c.p.c. Decisione.

«....Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis....».

□ GIUDICE COLLEGIALE

Art. 275-bis novellato: discussione orale previa p.c. con note scritte e termine non superiore a 15 gg. prima per «note conclusionali».



Fase decisoria mista

SENTENZA NON ORDINANZA

impugnabile nelle forme ordinarie (Rel. Illustrativa al D.lgs. 149/2022).

Provvedimento idoneo al giudicato (= ordinanza 702 *bis* c.p.c.).

Impugnazione si proporrà con atto di citazione in appello (no ricorso, **rispetto della forma ordinaria dell'impugnazione**).

Escluso ampliamento ai *nova* (no istanze istruttorie che sono ritenute «indispensabili» ai fini della decisione). **Limiti dell'art. 345 c.p.c.**

Giudice di Pace

(art 7 c.p.c.; artt. 311 - 322 c.p.c.)

Novità inerenti al Giudice di Pace entrata in vigore

Applicazione delle norme	Materia
<u>28.02.2023</u>	<u>Nuovo rito e competenza</u>
Giustizia digitale Procedimenti <u>pendenti e instaurati</u> dal 01.01.2023 <u>30.06.2023</u> <u>Procedimenti pendenti e instaurati</u>	• Udienza mediante collegamenti audiovisivi; Artt. 127 e 127 <i>bis</i> c.p.c.; • Deposito note scritte in sostituzione dell'udienza. Art. 127 <i>ter</i> c.p.c. Disp. att. c.p.c. • Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) art. 196 <i>quater</i>; • Atto redatto in formato elettronico art. 196 <i>quinquies</i>; • Perfezionamento del deposito dell'atto telematico, art. 196 <i>sexies</i>; • Estrazione copia cartacea atti telematici, art. 196 <i>septies</i>.

Ampliamento competenza Gdp

Legge n. 206 del 2021, art. 1, 7° comma, alla lett. *b*) delega al Governo per «provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».

Pareri formulati dalle Camere (giugno - ottobre 2021): limitare l'ampliamento delle competenze del Gdp per contenere i costi in materia di logistica, personale e dotazioni (anche informatiche).

Ampliamento competenza Gdp

Art. 7 c.p.c.

« Il giudice di pace è competente per le cause relative a **beni mobili di valore non superiore a diecimila euro**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.

----- RESTA IMMUTATO -----

È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

Ampliamento competenza Gdp

Art. 7 c.p.c.

AMPLIAMENTO COMPETENZA SOLO PER VALORE:

1. beni mobili di valore non superiore a € 10.000;
2. le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, valore della controversia non superi € 25.000.

No ampliamento competenza per materia (no in materia di esecuzione)

Art. 27, D.lgs. 116/2017(?) entrata in vigore 31.10.2025.

Lavori Commissione Luiso (maggio 2021) vs Legge delega.

Decisioni secondo equità: no modifica art. 113 c.p.c. soglia resta < € 1.100,00

Ampliamento competenza Gdp

Art. 7 c.p.c.

AMPLIAMENTO COMPETENZA PER VALORE

- 28 febbraio 2023 entrata in vigore;
- 30 giugno 2023 PCT anche procedimento *ex* artt. 311 ss. c.p.c.

1 marzo 2023 – 1 luglio 2023 tradizionale modalità di deposito atti e estrazione copie
Procedimento «cartaceo», salvo decreti correttivi.

Notifica telematica di atto nativo analogico (es. sentenza gdp, provv. fissazione udienza).

Cass. ord. 19517/2019: «al comma 2 della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, è previsto che, nel caso in cui l'atto da notificare non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. n. 179 del 2012, art. 3 bis, convertito in L. n. 221 del 2012 e secondo quanto disposto dal comma 3 di tale ultima norma stabilisce che, se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione».

GDP: LA COMPETENZA

Art. 35 c.p.c.: Eccezione di compensazione.

Ipotesi di accertamento incidentale *ex lege*. Deroga alla competenza si verifica in forza di una eccezione.

- Domanda PRINCIPALE di condanna al pagamento di una somma di danaro (valore non superiore a € 10.000, competenza g.d.p.)
- Convenuto eccepisce controcredito eccedente la competenza per valore g.d.p.

Es. Credito attore € 2.000

Competenza g.d.p.

Controcredito eccepito in compensazione da convenuto € 15.000

CONDANNA CON RISERVA DI ECCEZIONE

L'ipotesi a cui fa riferimento è:

Domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro (con d.g. è dedotto diritto di credito)

- A verso B di competenza GDP (non superiore a € 10.000).
- B eccepisce davanti a GDP controcredito eccedente competenza per valore giudice onorario (superiore a € 10.000,00)

CONDANNA CON RISERVA DELLE ECCEZIONI

D.g. proposta avanti a GDP

Credito A = € 2.000 nei confronti di B

Controcredito di B eccetto in compensazione = € 15.000 verso A

A contesta l'esistenza del controcredito

La norma impone l'accertamento incidentale *ex lege* del controcredito, si pone la questione di competenza per valore del GDP sul controcredito.

■ PRIMA SOLUZIONE NORMATIVA:

rimessione di entrambe le cause al tribunale garantito *simultaneus processus* e rispettata competenza per valore

CONDANNA CON RISERVA DI ECCEZIONE

■ SECONDA SOLUZIONE NORMATIVA:

- Se il credito principale di A € 2.000 si fonda su «titolo non controverso» (nessuna mera difesa da parte del convenuto B) o «facilmente accertabile»;
- Se il controcredito di B è di maggior valore: € 15.000.

Hp. CONDANNA SPECIALE

Su istanza di A, GDP pronuncia condanna al pagamento di € 2.000 verso B, ma **con riserva di eccezione** di compensazione, che rimette al tribunale.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

art. 316 c.p.c. riformato:

«Davanti al giudice di pace la domanda **SI PROPONE NELLE FORME DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE, IN QUANTO COMPATIBILI**».

Applicazione generalizzata del rito semplificato, **clausola di compatibilità**.

Resta la facoltà di proporre la domanda oralmente: Gdp redige processo verbale.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

art. 316 c.p.c. riformato:

Atto introduttivo: RICORSO

Art. 318 c.p.c. Contenuto della domanda: rinvio art. 125 c.p.c. avvocato dovrà indicare indirizzo PEC. **Semplificazione rispetto ad art. 281 *undecies* c.p.c.** [deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 riformati].

Avvertimento importante:

7) **con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167**, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Gdp fissera' udienza richiamo espresso art. 281 *undecies* c.p.c.

«fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza».

Notifica ricorso + decreto fissazione udienza. Termini minimi art. 281 *undecies*.

Art. 39, ult. co. c.p.c.: prevenzione si determina con il deposito del ricorso.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c. ATTORE

«L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura». (?)

Costituzione dell'attore non con deposito del ricorso.

MA SUCCESSIVA: deposito ricorso e decreto con relata di notifica.

No previsto termine per il deposito.

Rel. Illustrativa: esigenza di coordinamento pct.

Pagamento CU al deposito o iscrizione a ruolo? Art. 9 DPR 113/2002

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c.

CONVENUTO

Duplice termine per la costituzione. Art. 281 co. 3 e 4 *undecies* c.p.c.

- Tempestiva (almeno 10 gg. prima dell'udienza);
- Tardiva fino all'udienza. Artt. 319 e 281 *duodecies* c.p.c. costituzione decorso il termine dei 10 gg prima dell'udienza incorre nelle decadenze: d. riconvenzionale, ec. in senso stretto; chiamata del **III**. Evitare comparizione alla prima udienza per mero rinvio in caso di chiamata in causa del III o formulazione di domanda riconvenzionale.

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO

emesso dal Gdp

- Si propone con **ricorso** (rito semplificato davanti al GDP);
- Deposito (= rito del lavoro) nel termine di 40 gg;
- Costituzione (nuovo 319 c.p.c.) **DEPOSITO RELATA DI NOTIFICA** prima dell'udienza fissata dal GDP non indicato un termine.

OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Art. 7 D.lgs. 150/2011: «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada [...] **sono regolate dal rito del lavoro**, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. L'opposizione si propone davanti **al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione**».

Restano assoggettate al rito speciale del lavoro.

No modificato dalla riforma neanche come criteri di competenza.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Trattazione della causa art. 320.

Maggiore formalità e rigidità dei termini.

Prima udienza:

- Comparizione personale delle parti. Interrogatorio libero;
- Tentativo di conciliazione;
- Se non riesce, **art. 281 *duodecies* c.p.c., co. 2/3/4.**

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Art. 281 *duodecies* c.p.c. Procedimento.

« [...] La struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva» (Cass. 10189/2022).

- 1) l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (previsione nuova rispetto ad art. 702 *bis* c.p.c.). Può proporre domanda riconvenzionale?
- 2) Alla stessa udienza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Termine di decadenza.

- 3) Giudice può concedere i termini per il deposito di due memorie «integrative». Se richiesto **e sussiste giustificato motivo.**

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Segue Art. 320 c.p.c.

Preclusioni istruttorie udienza *ex* art. 320 c.p.c.: «In tale procedimento, inoltre, non si distingue la udienza di prima comparizione da quella di prima trattazione, concentrando l'art. 320 c.p.c. **nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie)** e consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a udienza successiva solo quando in relazione all'attività svolta risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove [...] (Cass. 2830/2013).

2 memorie integrative.

Termini successivi all'udienza.

a) **non superiore a venti giorni** per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti.

Preclusioni istruttorie.

b) **un ulteriore termine non superiore a dieci giorni** per replicare e dedurre prova contraria.

Perentori fissati dal giudice entro un arco temporale massimo indicato dal legislatore.

Nuovo rito davanti a Gdp: semplificato di cognizione

Fase istruttoria.

Non prevista fissazione di una nuova udienza a valle delle memorie: «se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione» .

Art. 321 c.p.c.

Decisione a seguito di discussione orale con SENTENZA (art. 281 *sexies* c.p.c.).

Ammissibilità trattazione scritta o mista? Art. 281 *sexies* c.p. richiama art. 281 *quinquies* c.p.c.

Trattazione scritta: memorie *ex* art. 189 c.p.c., udienza di rimessione causa in decisione.

Clausola di compatibilità *ex* art. 316 c.p.c.

Trattazione mista: precisazione delle conclusioni e conclusionale + udienza di discussione.

Grazie per l'attenzione

Avv. Prof. Raffaella Muroi

raffaella.muroi@unicatt.it

Avv. Riccardo Martinoli

riccardo.martinoli@unicatt.it